



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

EUAA

**Agenzia dell'Unione Europea
per l'asilo**

RASSEGNA TEMATICA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Protezione internazionale

settembre – ottobre 2024



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Settembre – Ottobre 2024

A cura di:

Maria Teresa Battistelli

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. QUESTIONI SOSTANZIALI	4
1.1 Status di rifugiato	4
1.1.1. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale.....	4
1.2. Protezione sussidiaria.....	5
1.2.1. Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti	5
1.3. Protezione complementare.....	5
1.3.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva	5
1.3.2. Giudizio di comparazione	6
2. QUESTIONI PROCEDURALI	7
2.1. Le procedure accelerate	7
2.1.1. Le domande reiterate	7
2.2. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	8
2.3. Unità Dublino - Il procedimento per la determinazione dello Stato competente	10
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO.....	13
3.1. Espulsione amministrativa.....	13
3.2. I casi di inespellibilità.....	13
3.3. La tutela dell'unità familiare.....	14
3.4. Trattenimento	15

1. QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1 Status di rifugiato

1.1.1. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale

- **Sez. 1, Ordinanza n. 27797/2024, ud. 27/09/2024, dep. 28/10/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**
[ricorrente donna nigeriana - indicatori di tratta a scopo di sfruttamento sessuale - identificazione - meccanismo di *referral*]

In tema di protezione internazionale, l'identificazione delle vittime di tratta, se non già avvenuta dinanzi alla Commissione territoriale, può avvenire anche dinanzi al giudice, che adempie al dovere di cooperazione istruttoria: ove, nel corso dell'audizione, emergano indicatori di tratta, il giudice sospende l'esame e rinvia il richiedente protezione internazionale (con una procedura di referral) ad un ente antitratta per la seconda fase, volta all'identificazione formale ed alla determinazione dello status di vittima da parte di persone qualificate ed autorizzate, che pongono domande ed esaminano le circostanze al fine di identificare formalmente l'individuo quale vittima di tratta.

- Sez. 1, Ordinanza n. 27824/2024, ud. 27/09/2024, dep. 28/10/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente donna nigeriana - tratta per sfruttamento sessuale - violenza di genere - protezione sussidiaria]

Nel caso portato all'attenzione della S.C., la ricorrente aveva riferito di essere stata sottoposta a tratta e costretta a prostituirsi in Libia, sia per restituire il denaro del viaggio, sia perché sottoposta a un rito ritenuto di stregoneria (juju), di essere arrivata in Italia con l'aiuto di un cliente che poi aveva cercato di farla prostituire e di essere stata sottoposta a ulteriori pressioni e minacce. *Il Tribunale di Campobasso ha ritenuto credibile il racconto e sussistente il rischio di incorrere nuovamente in trattamenti inumani e degradanti con conseguente accoglimento della domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14 lett. b) del D.lgs 251/2007 anche in ragione alla discriminazione che subiscono le donne già trafficate.* Ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché i motivi di allontanamento non erano stati ritenuti riconducibili al timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

La S.C., nel ribadire l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha statuito che *“l'appartenenza al genere femminile, in particolare per donne povere, prive di validi legami familiari e che sono state già vittime di tratta, costituisce appartenenza a un particolare gruppo sociale e, pertanto, le vittime della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato. Segnatamente si è affermato che “Se pertanto la persona già vittima di tratta rischia, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati sulla appartenenza al genere femminile, e tra essi il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, o di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria” (Cass. n. 676 del 12/01/2022; v. anche n. 23883 del 04/08/2023; Cass. n. 7283 del 19/03/2024; Cass. n. 17448 del 19/06/2023).* *Il Tribunale ha ritenuto credibile quanto narrato dalla ricorrente e cioè di essere stata cacciata di casa giovanissima, perché aveva avuto un figlio da un giovane che la famiglia non approvava, di essere stata*

avviata alla prostituzione da una sorellastra e di essere stata soggiogata sia tramite pressioni superstiziose che con vincolo debitorio e minacce; ella è stata dunque riconosciuta vittima di tratta. Inoltre, il Tribunale ha assunto informazioni pertinenti al caso, dalle quali si desume che le vittime di tratta sono stigmatizzate dalla società ove ritornino nel paese di origine e isolate per il timore di essere portatrici di malattie sessualmente trasmissibili. Rispetto a questi accertamenti, la conclusione in punto di diritto, e cioè il riconoscimento della protezione sussidiaria e non dello status di rifugiato, è incongruente, perché costituiscono atti persecutori ai sensi degli artt. 7-8 del D.lgs 251/2007 quegli atti che costituiscono una grave violazione dei diritti umani fondamentali - e lo è certamente la coartazione della libertà e della facoltà di autodeterminarsi nonché lo sfruttamento per fini sessuali e che siano dovuti, tra l'altro, alla appartenenza a un particolare gruppo sociale”.

1.2. Protezione sussidiaria

1.2.1. Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti

- Sez. 1, Ordinanza n. 26391/2024, ud. 27/09/2024, dep. 10/10/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente originario del Bangladesh - credibile - *debt-bondage*]

Nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale, pur dando atto della credibilità del racconto del ricorrente, ha rigettato la domanda di protezione internazionale - solamente in base alle ragioni dedotte dal richiedente in relazione alla riferita attività di oppositore politico, il cui rilievo ai fini della richiesta di protezione internazionale è stato escluso con statuizione che non è stata impugnata - omettendo di esaminare la domanda di protezione internazionale con riferimento alla gravosa situazione debitoria che il ricorrente assume sia conseguita alle spese per la fuga e per il riscatto pagato per lasciare la Libia. La S.C. ha ribadito il principio di diritto secondo cui «*In tema di protezione internazionale, il giudice, ove ritenga credibile l'allegazione del richiedente di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito e di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, con la conseguenza che, ove si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità.*» (Cass. n. 11027/2024).

1.3. Protezione complementare

1.3.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- Sez. 1, Ordinanza n. 27184/2024, ud. 27/09/2024, dep. 21/10/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[sfruttamento lavorativo - inclusione sociale e lavorativa - condizioni di salute - povertà]

Nel caso portato all'attenzione della S.C., il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione speciale, ritenendo insufficiente il percorso di inclusione sociale del ricorrente. Nella decisione di rigetto il giudice di prime cure aveva dato atto dello sfruttamento lavorativo del ricorrente, della sua frequentazione della chiesa in cui si occupava degli strumenti musicali, del tempo trascorso in Italia (sette anni) e del fatto che, in tale periodo, non aveva reperito una regolare attività lavorativa, non aveva acquisito una buona conoscenza della lingua italiana e aveva dovuto ricorrere al volontariato per potere soddisfare le primarie esigenze di vita. In particolare, il ricorrente ha dedotto di soffrire di pseudoartrosi, di avere subito la frattura della clavicola (documentata) e di non poter effettuare tutte le cure in Italia in quanto il suo titolo di soggiorno temporaneo gli permetteva di ricevere soltanto le cure urgenti e indifferibili. Ancora, sui requisiti per il riconoscimento della protezione speciale, il ricorrente ha lamentato di avere dimostrato la disparità tra la condizione in cui versa in Italia, ove dispone di un lavoro, sebbene in assenza di un contratto, e di alcune proposte di assunzione, con la situazione in cui verserebbe in caso di rimpatrio in Nigeria.

La S.C. ha accolto parzialmente il motivo di ricorso, ritenendolo inammissibile nella parte in cui si era limitato apoditticamente a censurare la non credibilità della vicenda nonché gli elementi relativi alla domanda cautelare, e accogliendo la censura nella parte in cui *“Il Tribunale ha accertato che il soggetto ha vissuto per sette anni in Italia e che non ha mai potuto conseguire un contratto di lavoro regolare nonostante per un breve periodo abbia avuto un permesso di soggiorno, anzi è stato tenuto in condizioni di sfruttamento lavorativo; il Tribunale ha inoltre accertato che egli ha una documentata patologia, pur se ha ritenuto che ciò non convalidi la storia della vendetta privata. Complessivamente pertanto emerge il profilo di una persona in condizioni di vulnerabilità a causa dello sfruttamento lavorativo subito sul territorio nazionale, ove si trova da sette anni, cui si accompagna una patologia (lesione alla clavicola) che, come rilevato dalla difesa, egli non ha potuto curare in questa condizione di irregolarità lavorativa. Ciò è stato ritenuto irrilevante dal Tribunale, senza valutare se il rimpatrio possa esporlo a rischio di lesione dei diritti fondamentali in ragione di questa particolare condizione di vulnerabilità e se taluni elementi, considerati sintomatici del difetto di radicamento (mancata conoscenza della lingua, alloggio offerto dal datore di lavoro) non fossero piuttosto connessi alla accertata condizione di sfruttamento lavorativo. Allo stesso tempo non è stata considerato che il soggetto, pur non avendo in Italia legami familiari, ha tuttavia una vita relazionale legata alla comunità religiosa che egli frequenta, alle associazioni di volontariato che lo hanno assistito e ciò può rientrare nel concetto di vita privata tutelabile ex art 8 CEDU e 19 del D.lgs. 251/2007 razione temporis vigente, atteso che la vita privata costituisce qualcosa di più ampio della vita familiare (Cass. n. 20641 del 17/07/2023; Cass n. 14370 del 24/05/2023)”. La S.C. ha ribadito che “la valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale deve farsi in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. n.9080 del 31/03/2023; Cass. n. 7599 del 30/03/2020; Cass. n. 7938 del 11/03/2022)” rilevando che “il Tribunale di Perugia non si è attenuto a questo principio, operando una valutazione parcellizzata della condizione del richiedente, isolando i singoli elementi caratterizzanti la sua complessiva situazione, scartandone alcuni senza giustificato motivo, e dando rilievo negativo ad altri, senza inserirli nel contesto di sfruttamento in cui il ricorrente ha vissuto e senza considerarne le conseguenze”.*

1.3.2. Giudizio di comparazione

- Sez. 1, Ordinanza n. 27539/2024, ud. 27/09/2024, dep. 23/10/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno

massimata

[discriminazione etnica - etnia rom - Paese di origine sicuro - Serbia]

In tema di protezione internazionale, l'inserimento di un Paese nell'elenco dei paesi designati di origine sicura, sta ad indicare che in esso, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del d. lgs. n. 251 del 2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; ne consegue che, in linea di principio, tale inserimento è funzionale all'accertamento dei presupposti delle due forme di protezione internazionale e non anche all'accertamento dei presupposti della protezione "nazionale".

- Sez. 1, Ordinanza n. 28000/2024, ud. 24/10/2024, dep. 30/10/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[domanda reiterata - sufficiente la comunicazione Unilav - non necessarie le buste paga]

Nel caso di specie, la S.C. torna a pronunciarsi sul tema delle domande reiterate per ribadire che *“le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare (Cass. n. 37275/2022; Cass. n. 23027/2023). Nell'accogliere, inoltre il ricorso, afferma che “in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione “Unilav”, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti all’instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l’impegno nell’apprendimento dell’italiano (Cass. n. 10371/2023; Cass. n. 21956/2024). Il Tribunale di Bari ha fatto cattivo governo di questi principi, operando una valutazione atomistica degli elementi rilevanti (Cass. n. 9080/2023) e trascurando la portata dimostrativa dei documenti Unilav prodotti in giudizio, asserendo che l’integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga”.*

2. QUESTIONI PROCEDURALI

2.1. Le procedure accelerate

2.1.1. Le domande reiterate

- Sez. 1, Ordinanza n. 24875/2024, ud. 12/07/2024, dep. 16/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata
[domanda reiterata - competenza territoriale - principio di prossimità]

La S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del Tribunale ritenendo che *“non è condivisibile il principio affermato dal Tribunale di Lecce secondo il quale, trattandosi di domanda reiterata, la commissione che ha trattato la prima domanda deve trattare anche quella reiterata, non essendovi alcun sostegno normativo al riguardo e trovando invece applicazione, in mancanza di un indice legislativo puntuale, il generale principio*

di prossimità, in funzione d'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disciplina di diritto positivo di riferimento” e la S.C. ha ribadito l'applicabilità del principio di prossimità ai fini del radicamento della competenza territoriale concludendo che “nell'ipotesi di proposizione di domande reiterate di protezione internazionale, la competenza territoriale non si radica sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato ma della residenza o domicilio effettivo del cittadino straniero”.

2.2. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24639/2024, ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Parise massimata**

[giudizio di rinvio - mancata produzione della copia della sentenza di cassazione - fissazione da parte del giudice di rinvio del termine per il deposito della sentenza]

L'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio non grava, a pena di decadenza, sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione di un termine, prescritto a pena di estinzione del procedimento, per procedere al suddetto incombenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, in materia di protezione internazionale, per avere lo straniero riassunte depositato non la copia autentica della decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria ex art. 133 c.p.c.).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 26436/2024, ud. 27/09/2024, dep. 10/10/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata**
[assorbimento improprio - giudizio di riassunzione]

La Corte di Appello aveva confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale in ordine alle domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello, il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La S.C., con ordinanza n.32079/2021, in accoglimento dei motivi primo e terzo del ricorso, assorbito il secondo, aveva cassato la predetta sentenza, con rinvio della causa alla Corte d'appello, in diversa composizione, per riesame della controversia. La Corte d'appello, quale giudice di rinvio, ha rigettato l'appello, affermando che *“in relazione alla domanda umanitaria va precisato che non rientra tra quelle che la Cassazione, nella sua ordinanza di rinvio, aveva disposto un riesame”*.

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha affermato che *“la cassazione del provvedimento impugnato era stata disposta per una nuova lettura degli atti istruttori indicati nella motivazione della citata ordinanza di questa Corte, riferiti all'omosessualità, ma il terzo motivo riguardava anche il distinto ed autonomo profilo dell'integrazione, sul quale non c'è stata pronuncia di questa Corte e che è stato implicitamente ritenuto assorbito per effetto dell'accoglimento della censura sulla dedotta vulnerabilità per omosessualità.”* Nel ribadire, pertanto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte afferma che *“il giudice del rinvio è tenuto ad esaminare le questioni non decise perché ritenute assorbite in senso “improprio”, in caso di riproposizione delle stesse, come nella specie, ed è altresì tenuto a pronunciarsi (cfr. Cass. 37270/2022; Cass. 28751/2017; Cass. 14813/2023). L'assorbimento in senso improprio è ravvisabile, infatti, quando la decisione assorbente esclude la necessità di provvedere sulle altre questioni (cfr. Cass. 12193/2020). La Corte d'appello, perciò, erroneamente ha affermato che “In relazione alla domanda umanitaria va precisato che non rientra tra quelle che la Cassazione, nella sua ordinanza di rinvio, aveva disposto un riesame”, obliterando l'applicazione dei principi suesposti in tema di cd. assorbimento improprio. La Corte di merito ha poi aggiunto*

che «in ogni caso la precedente decisione della Corte d'Appello di Trieste aveva escluso l'esistenza di una condizione di vulnerabilità collegabile alla vicenda personale posta in relazione alla condizione del Paese di origine. In questo modo ha operato "la necessaria valutazione comparativa tra la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione di integrazione raggiunta in Italia"...». Da detto percorso motivazionale, invero espresso in modo non lineare e del tutto astratto, emerge vieppiù che è del tutto mancato l'esame della concreta situazione di integrazione del ricorrente in Italia, che egli assume, con sufficiente specificità, di aver documentato nei giudizi di merito."

- Sez. 1, Ordinanza n. 27773/2024, ud. 27/09/2024, dep. 28/10/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[udienza di comparizione - udienza da remoto - udienza a trattazione scritta - anticipazione udienza - termine note scritte]

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che con decreto emesso in data 08/08/2023 il Presidente di Sezione, dopo aver rilevato che non erano state depositate note scritte, aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di comparizione delle parti, già fissata per il 22/08/2023, alla medesima data del 08/08/2023, riservandosi contestualmente di riferire al Collegio. In sostanza, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe impedito alle parti, ed in particolare al ricorrente, di partecipare all'udienza, sia pure a trattazione scritta, ed esercitare compiutamente il diritto di difesa.

La S.C. ha dichiarato inammissibile tale motivo di ricorso rilevando che *"Il ricorrente nel primo motivo del ricorso per cassazione non precisa di avere richiesto l'audizione al giudice del merito né di avere indicato al Tribunale i fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli esaminati dalla Commissione sui quali avrebbe potuto riferire, né tantomeno li indica in questa sede; si limita ad un generico riferimento alla possibilità di riferire sul contesto sociale e ambientale del Bangladesh il che tuttavia non costituisce un fatto, inteso come fatto specifico della storia individuale del ricorrente, bensì informazioni generali sul paese di origine che il giudice ha il dovere di acquisire tramite fonti qualificate ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 25 del 2008, e che in effetti il Tribunale ha acquisito"*.

Con riguardo all'udienza di comparizione e alla sua "anticipazione", la S.C. ha osservato che con decreto del 14/03/2023 l'udienza di comparizione era stata sostituita con la "trattazione scritta da remoto" assegnando termine per note scritte e successivamente, con altro decreto, dando atto che era scaduto il termine per le note, e si "anticipa[va]" l'udienza assumendo la causa in decisione. In particolare, la S.C. ha osservato che *"udienza a trattazione scritta e udienza da remoto sono due ipotesi diverse, ma è probabile che la formula "trattazione scritta da remoto" utilizzata nel decreto del 14/03/2023 contenga un refuso (le parole "da remoto"), perché è evidente, data la assegnazione del termine per note, che è stata disposta la c.d. udienza cartolare, ipotesi che ricade sotto la disciplina del vigente art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.lgs. 149/2022, applicabile ai giudizi pendenti a partire dal 1° gennaio 2023. Si tratta di una ipotesi differente dall'udienza da remoto con collegamenti audiovisivi, ex art 127 bis c.p.c.; le due ipotesi non sono cumulabili in quanto nell'udienza da remoto le parti compaiono, sia pure tramite il mezzo audiovisivo, mentre il deposito di note scritte è disposto in sostituzione dell'udienza e una volta scaduto il termine, il giudice provvede entro trenta giorni (art. 127 ter c.p.c. Il comma) senza necessità di ulteriori comparizioni. È ipotizzabile, dato il tenore del decreto in questione, che il Tribunale abbia adottato la prassi di fissare in tali casi una "udienza" intesa come data in cui la causa si assume in decisione, incumbente virtuale che impropriamente viene chiamato "udienza", e che ben può anticiparsi purché -ovviamente non in data antecedente alla scadenza del termine per note scritte. In ogni caso, ciò che qui rileva è la disciplina legale della udienza cartolare, vale a dire che il termine per note è assegnato in sostituzione della udienza, il che vuol dire che l'incumbente tiene luogo della udienza a tutti gli effetti, e il giudice decide, dopo la sua scadenza, senza necessità di ulteriori interlocuzioni con le parti ed i loro difensori. È rilevante inoltre che la parte, a mente dell'art. 127 ter c.p.c. ha la facoltà di opporsi alla udienza cartolare, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che la dispone; nel caso di specie il ricorrente non afferma di essersi tempestivamente opposto al decreto di fissazione della udienza*

cartolare, e di conseguenza non può lamentare, in questa sede, di essere stato privato della possibilità di comparire in udienza”.

2.3. Unità Dublino - Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- Sez. 1, Ordinanza n. 23539/2024, ud. 28/05/2024, dep. 03/09/2024 – Rel. Reggiani, Pres. Parise non massimata
[rito camerale - integrazione documentale - nota autorizzata - prima e dopo la scadenza termine]

Nel caso di specie la S.C. ha parzialmente accolto il ricorso cassando con rinvio il provvedimento impugnato dell'Unità Dublino che aveva disposto il trasferimento del ricorrente pakistano in Francia, ai sensi dell'art. 18 Reg. (UE) n. 604/2013 rilevando che *“la stessa disciplina normativa, sui generis, del procedimento in esame giustifica la definizione della materia del contendere nel corso del procedimento, tenuto conto del dovere dell'Amministrazione di offrire al contraddittorio, a giudizio già instaurato, gli elementi posti a fondamento della decisione di trasferimento impugnata, cui non può non corrispondere – proprio a tutela del diritto di difesa e in applicazione del principio di effettività sopra richiamato – il potere del cittadino straniero di precisare ed anche integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso. In questo modo, la concentrazione e la celerità del rito non rappresentano un ostacolo alla pienezza della tutela del cittadino straniero che, pur dovendo impugnare il decreto di trasferimento in un termine breve, l'unico previsto a pena di inammissibilità, può comunque visionare la documentazione che l'Amministrazione è tenuta a depositare - o tenere conto del mancato deposito di tale documentazione o dell'assenza di specifici documenti tra quelli depositati - e, all'esito, organizzare in modo completo le proprie difese. Pertanto, la delimitazione del thema decidendum non è accompagnata dalla formazione di preclusioni a pena di decadenza, sicché al cittadino straniero è consentito precisare e integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso, oltre che con la nota depositata nel termine previsto dall'art. 3, comma 3 sexies, d.lgs. n. 25 del 2008, in qualsiasi nota autorizzata sia prima che dopo la scadenza di tale termine. Nella fattispecie, a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE del 30 novembre 2023 (Corte di giustizia UE, Sezione Seconda, Sentenza del 30/11/2023, C-228/21 e altre riunite), non vi è dubbio che l'assolvimento degli obblighi informativi sia presupposto procedurale necessario per la regolarità del procedimento di determinazione dello Stato competente, essendo previsto che, all'esito delle informazioni date ed acquisite, l'amministrazione adotti (ove ne ravvisi i presupposti) il provvedimento di trasferimento del migrante. Se ne ricava, da un lato, che la documentazione che l'Amministrazione deve depositare non può non riguardare anche l'assolvimento degli oneri informativi, dall'altro che il Tribunale deve prendere in considerazione le deduzioni critiche del ricorrente, sollevate nel ricorso ovvero all'interno della memoria prevista per legge o comunque autorizzata dal giudice, in merito al mancato o irregolare assolvimento degli obblighi informativi. Nel caso di specie, dunque, il Tribunale, a fronte dell'espressa deduzione circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi, sollevata dal migrante all'interno di una memoria autorizzata, non poteva esimersi dal prendere in esame la questione, onde verificare se gli specifici adempimenti previsti dagli artt. 4 e 5 Reg. (UE) n. 604/2013 fossero stati assolti e la conseguente ritualità del provvedimento di trasferimento impugnato”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 24097/2024, ud. 27/06/2024, dep. 09/09/2024 – Rel. Russo, Pres. Tricomi non massimata
[garanzie informative - audizione personale]

La S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: *“ove il giudice di merito verifichi che è mancato il colloquio di cui all'art. 5 del Reg. Dubino III dovrà annullare la decisione di trasferimento, salvo che le garanzie informative siano state recuperate tramite una audizione personale che rispetti i termini e le condizioni dati*

dal citato art. 5, e gli argomenti esposti di persona del richiedente asilo non siano comunque idonei a modificare la decisione. Ove il colloquio sia avvenuto ma sia mancata la consegna dell'opuscolo previsto dall'art. 4 dello stesso regolamento (ovvero sia stato consegnato un opuscolo non conforme al modello comune) la decisione di trasferimento dovrà essere annullata solo se nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 25250/2024, ud. 15/05/2024, dep. 19/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata
[obblighi informativi - tempestività - non sanabile in sede giudiziale]

Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Tribunale che aveva confermato il provvedimento ministeriale di trasferimento del cittadino pakistano in Germania. In particolare, ol Tribunale, dopo aver riconosciuto che l'Autorità Dublino non aveva rispettato gli obblighi informativi, aveva dedotto che l'omissione del momento partecipativo poteva essere recuperata in fase giurisdizionale con il ripristino della pienezza del contraddittorio ove il ricorrente fosse stato in grado di presentare elementi di conoscenza che potevano indurre a modificare la decisione assunta.

La S.C. ha ritenuto che *“al fine di verificare se nel procedimento è stato rispettato il diritto ad una completa informazione nonché ad un ricorso effettivo avverso la decisione amministrativa di trasferimento, deve tenersi conto che l'obbligo di informazione deve essere assolto non solo in maniera completa, ma anche tempestivamente, come si evince dal combinato disposto dagli articoli 4 e 5 del regolamento Dublino; in particolare l'articolo 4 comma 1 dispone che “non appena” sia presentata una domanda di protezione internazionale le autorità competenti informano o il richiedente dell'applicazione del regolamento e l'articolo 5 comma 3 dispone che il colloquio personale si svolge in “tempo utile.” Gli stessi principi possono essere applicati qualora si tratti di valutare se in sede giurisdizionale vi è stato il recupero delle garanzie omesse in fase amministrativa; la audizione innanzi al giudice deve essere tempestivamente eseguita ed inoltre non può essere surrogata dalla possibilità di esporre per iscritto gli elementi che mettono in discussione la validità della decisione (sentenza del 16 luglio 2020, Addis, C-517/17, EU:C:2020:579, punto 71, espressamente richiamata da CGUE 30/11/2023 al punto 118). Da ciò consegue che l'accertamento, -in sede di legittimità e qualora sia trascorso un lasso di tempo consistente dalla decisione amministrativa- del mancato tempestivo recupero delle garanzie informative, implica l'accertamento di un vulnus non più rimediabile in ragione del decorso del tempo e di conseguenza l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 25291/2024, ud. 15/05/2024, dep. 20/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata
[obblighi informativi - carenze sistemiche]

Nel caso in esame la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato con cui il Tribunale avrebbe ritenuto che l'onere di provare la violazione degli obblighi informativi gravasse sul ricorrente, rilevando la S.C. che *“al contrario è il Ministero che deve dimostrare che risulta effettuato lo specifico colloquio personale secondo le modalità dell'art. 5 e consegnato l'opuscolo di cui all'art. 4 del Regolamento. L'Amministrazione non ha adempiuto all'onere probandi su di essa incombente al riguardo posto che, a differenza di ciò che afferma il Tribunale, l'obbligo riguarda proprio il paese ove viene richiesta la protezione internazionale e disposto il trasferimento e non invece il paese finale destinatario. Questa indicazione è contenuta nella univoca risposta della Corte di Giustizia (par. 84,85,86) al primo e secondo quesito quando si precisa che esso vige anche a seguito di ripresa in carico cui segue il provvedimento di trasferimento. Astrattamente fondato è il primo motivo di ricorso in cui si lamenta il mancato esame da parte dell'Amministrazione delle lamentate carenze sistemiche del paese Slovenia dove il ricorrente era stato trasferito. Il Tribunale di Trieste non ha esaminato e affrontato la questione sottesa all'eccezione sollevata dal ricorrente, il quale aveva evidenziato*

carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Slovenia tali da violare il principio di non-refoulement di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati".

- Sez. 1, Ordinanza n. 25350/2024, ud. 12/06/2024, dep. 20/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata
[obblighi informativi - tempi ragionevoli]

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha affermato che "al fine di verificare se nel procedimento è stato rispettato il diritto ad una completa informazione nonché ad un ricorso effettivo avverso la decisione amministrativa di trasferimento, deve tenersi conto che l'obbligo di informazione deve essere assolto non solo in maniera completa, ma anche tempestivamente, come si evince dal combinato disposto dagli articoli 4 e 5 del regolamento Dublino; in particolare l'articolo 4 comma 1 dispone che "non appena" sia presentata una domanda di protezione internazionale le autorità competenti informano o il richiedente dell'applicazione del regolamento e l'articolo 5 comma 3 dispone che il colloquio personale si svolge in "tempo utile." Gli stessi principi possono essere applicati qualora si tratti di valutare se in sede giurisdizionale vi sia stato il recupero delle garanzie omesse in fase amministrativa; la audizione innanzi al giudice deve essere tempestivamente eseguita ed inoltre non può essere surrogata dalla possibilità di esporre per iscritto gli elementi che mettono in discussione la validità della decisione (sentenza del 16 luglio 2020, Addis, C-517/17, EU:C:2020:579, punto 71, espressamente richiamata da CGUE 30/11/2023 al punto 118)."

- Sez. 1, Ordinanza n. 25310/2024, ud. 15/05/2024, dep. 20/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno massimata
[protezione internazionale - Unità Dublino - impugnazione del decreto di trasferimento - Obbligo informativo e colloquio personale - adempimento - onere probatorio a carico del Ministero - violazione - conseguenze]

Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino, il Ministero è tenuto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, così come interpretati dalla sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, a dare prova dell'adempimento di entrambi gli obblighi informativi ivi previsti e, ove sia stato consegnato l'opuscolo, ma non risulti svolto il colloquio personale, la decisione va annullata, salvo che la normativa nazionale consenta all'interessato di esporre di persona tutti i suoi argomenti nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie indicate nell'art. 5 cit. e tali argomenti non siano idonei a modificare la decisione; ove, invece, non sia stato consegnato l'opuscolo, ma sia stato svolto il colloquio personale, la decisione può essere annullata solo se la mancata consegna abbia effettivamente privato il ricorrente della possibilità di far valere i propri argomenti, che avrebbero condotto ad un esito diverso del procedimento amministrativo.

- Sez. 1, Ordinanza n. 26423/2024, ud. 27/09/2024, dep. 10/10/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata
[termini - ripresa in carico - art. 18 Reg.to Dublino III]

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, le procedure di ripresa in carico, così come quelle di presa in carico, sono caratterizzate da scadenze e termini perentori, in quanto il Regolamento ha previsto termini obbligatori anche per lo Stato che procede alla determinazione della competenza della richiesta di ripresa in carico; ne consegue che se il Paese membro nel quale lo straniero, ivi trasferitosi, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale, successivamente al rigetto di una prima domanda proposta in Italia, non invia alcuna richiesta di ripresa in carico, ex art.23 del detto Regolamento, ed anzi, accetta la ripresa in carico richiesta dall'Italia, a fronte della presentazione di una nuova domanda di protezione

internazionale, ex art. 18 del citato Reg., tale Stato assume la competenza sulla domanda di asilo, con la conseguenza che il decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino non è nullo.

- Sez. 1, Ordinanza n. 26431/2024, ud. 27/09/2024, dep. 10/10/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Acerno non massimata
[verifica dell'assolvimento degli oneri informativi]

La S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: «*Nel procedimento di determinazione dello Stato competente in forza del Regolamento UE n. 604/2013, non può mai essere omessa, da parte del giudice investito del ricorso avverso una decisione dell'Unità Dublino, la verifica dell'assolvimento, da parte dell'amministrazione, nel procedimento amministrativo, degli obblighi informativi, ove sollecitata dal ricorso del cittadino straniero, dal momento che l'integrazione del momento partecipativo, in sede giurisdizionale, come prevista nei par. 127 e 128 della sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 2023, presuppone l'adempimento almeno parziale degli stessi, secondo le procedure previste dagli artt. 4 e 5 reg. Dublino n. 604 del 2013*».

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1. Espulsione amministrativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 24243/2024, ud.02/07/2024, dep. 10/09/2024 - Rel. Parise, Pres. Meloni massimata
[decreto di espulsione - divieto di reingresso - limiti temporali - superamento del limite di cinque anni - condizioni - rideterminazione ad opera del giudice - esclusione - fattispecie]

In tema di disciplina dell'immigrazione, il divieto di reingresso in Italia della persona straniera destinataria di un provvedimento di espulsione non può superare il termine di cinque anni previsto dall'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 129 del 2011, di recepimento della direttiva n. 115/2008/CE, salvi i casi in cui, per l'espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del citato articolo, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 155 del 2005, sia stato previsto, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, un termine superiore a cinque anni, non potendo comunque il giudice rideterminare la durata del divieto di reingresso. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso un decreto di espulsione con divieto di reingresso, per la durata di dieci anni, emesso dal Prefetto perché il cittadino straniero aveva precedenti penali, senza compiere alcuna specifica valutazione delle circostanze individuali e della pericolosità sociale all'attualità).

3.2. I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 24577/2024, ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Meloni massimata
[divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie - dovere del giudice in caso di allegazione - possibilità di rinvio ai concetti di "suitas" e imputabilità - esclusione]

In tema di divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie, ai sensi dell'art.19, comma 2 lett. d-bis del d. lgs. n. 286 del 1998, nella versione conseguente alla modifica disposta dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d. l. n. 130 del 2020, conv. con modif. con l. n. 173 del 2020, ratione temporis applicabile, il giudice è tenuto a verificare, ove dedotte, l'effettiva ricorrenza di tali condizioni, al momento dell'emissione del decreto di espulsione, e se le stesse siano tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute nel caso di rientro nel paese di origine o di provenienza, senza che assumano rilievo profili legati alla *suitas* ovvero alla imputabilità di precedenti condotte di reato, per le quali lo stesso straniero sia stato condannato.

- Sez. 1, Ordinanza n. 24641/2024 ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 – Rel. Parise, Pres. Meloni non massimata
[accompagnamento alla frontiera - giudizio di convalida - esecuzione del provvedimento di espulsione - doveri di accertamento del giudice - cause ostative all'esecuzione del provvedimento di espulsione]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito che il giudice di pace, in sede di giudizio di esecuzione del provvedimento di espulsione, è tenuto a verificare la sussistenza di cause ostative all'espulsione stessa, e, in particolare, ha affermato che: *“Orbene, ai sensi dell’art.7 d.lgs. n.25/2008 il ricorrente avrebbe avuto diritto di restare in Italia, e comunque il Giudice di Pace avrebbe dovuto prendere in esame la questione sollevata in ordine alla presentazione della domanda di protezione speciale e all’applicazione del citato art.7, mentre nulla si afferma sul punto nel decreto di convalida, benché specifica e dettagliata fosse stata la relativa deduzione svolta a verbale d’udienza, riportata nella narrativa del decreto impugnato [...]. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare (Cass. 26563/2020) che, in materia di immigrazione, il giudice è tenuto a verificare l’esistenza di evenienze potenzialmente ostative all’esecuzione del provvedimento di espulsione, quali ad esempio il diritto del cittadino straniero al ricongiungimento familiare, anche nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera. [...] Infine, si è ulteriormente affermato (Cass.26633/2023) che, in tema di immigrazione, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione è in discussione la legittimità e la validità del provvedimento espulsivo e non la sua effettiva esecuzione di cui, eventualmente, si discuterà nel giudizio di convalida: ne consegue che lo straniero, oltre ad avere sempre il potere di proporre un’ordinaria azione di accertamento vertente sul proprio diritto soggettivo di trattarsi in Italia, può investire di un accertamento incidentale in tal senso il giudice che deve decidere sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera diretto a dare esecuzione all’espulsione”.*

3.3. La tutela dell'unità familiare

- Sez. 1, Sentenza n. 27772/2024, ud. 27/09/2024, dep. 28/10/2024, Rel. Parise, Pres. Acierno massimata
[cittadino albanese - rilascio della carta di soggiorno ex art. 3 comma 2 lett. a) D. Lgs. N. 30/2007 - familiare a carico di cittadino italiano - requisito della convivenza e di “vivenza a carico”]

In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di ogni familiare a carico o convivente con un cittadino dell'Unione europea, i requisiti della "vivenza a carico" e della "convivenza" sono fra loro alternativi e vanno valutati con riferimento al paese di provenienza dell'avente diritto.

- Sez. 1, Ordinanza n. 24108/2024, ud. 27/06/2024, dep.09/09/2024, Rel. Russo, Pres. Tricomi non massimata

[espulsione - permesso di soggiorno per motivi familiari scaduto e mancato rinnovo - soggiorno in Italia da oltre 32 anni - matrimonio con lavoratrice regolare - figli in Italia - violazione art. 8 CEDU]

Nella pronuncia in esame - relativo ad un decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino straniero che vive in Italia da oltre 32 anni, è sposato con una donna che svolge regolare attività lavorativa ed ha tre figli minori - la Corte ha accolto il ricorso ritenendo che: *“Si deve rilevare che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. (Cass. Sez. un. 24413/2021; Cass. 28161 del 2023). Pertanto, per rispettare gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, si devono proteggere, in ogni caso, i diritti umani riconosciuti dalla Costituzione e dalle altre Convenzioni internazionali, e tra questi il diritto alla vita privata e familiare, restando al legislatore solo la discrezionalità su come proteggerli e attraverso quali meccanismi processuali accertarli; e ciò fermo restando che nel nostro ordinamento non vi è spazio per i «dritti tiranni» che sfuggano cioè a qualsivoglia bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette (Corte Cost. n. 85 del 09/05/2013)”*.

3.4. Trattenimento

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24573/2024, ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 - Rel. Parise, Pres. Meloni massimata**

[trattenimento - misure alternative disposte dal questore - termine per la convalida - natura perentoria]

Il termine di quarantotto ore, previsto per la comunicazione al giudice di pace e la successiva convalida, del provvedimento con cui il questore ha disposto misure alternative rispetto al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, ha natura perentoria, con la conseguenza che una convalida disposta successivamente deve essere cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine entro il quale la stessa poteva essere emanata.

- Sez. U., Ordinanza n. 25374/2024, ud. 17/09/2024, dep. 23/03/2024 – Rel. Terusi, Pres. D’Ascola non massimata

[trattenimento - misure alternative al trattenimento - art. 6-bis d.lgs. 142/2015 - c.d. decreto Cutro - compatibilità con artt. 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE - ordinanza interlocutoria - rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - rinuncia - estinzione del giudizio]

Con le ordinanze interlocutorie nn. 3562/2024 e 3563/2024, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione avevano deciso di rimettere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale attinente alla compatibilità del diritto unionale in materia di accoglienza dei richiedenti asilo con la disciplina nazionale prevista dall’art. 6-bis del d.lgs. 142/2015, introdotto con il d.l. 20/2023, che prevede la prestazione di una garanzia finanziaria quale misura alternativa al trattenimento dello straniero. Successivamente, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Ministero dell’interno e per il Questore della Provincia di Ragusa, un atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 cod. proc. civ., in quanto erano sopravvenute modifiche della situazione di fatto e del quadro giuridico di riferimento. Sul punto, la Suprema Corte, nella decisione in esame, ha rilevato che: *“le Amministrazioni rinuncianti osservano che è stata introdotta una nuova disciplina integrativa dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 (e il decreto interministeriale del 14 settembre 2023 – al di fuori dei casi oggetto di ricorso per cassazione – non ha più trovato applicazione), che ha radicalmente modificato quella oggetto della questione pregiudiziale rimessa alla Corte di Giustizia UE; VIII. - l’avvocatura generale dello Stato dichiara che*

tali sopravvenienze in fatto e in diritto avrebbero fatto venir meno l'interesse delle Amministrazioni alla coltivazione del ricorso per cassazione; IX. - il difensore del controricorrente ha depositato un atto di "opposizione alla richiesta di rinuncia", basato sulla considerazione che nelle memorie depositate presso la Corte di giustizia egli ha avanzato domande diverse e specifiche rispetto al quesito formulato da questa Corte; domande che non riguardano solo la garanzia richiesta e prestata dal richiedente asilo, ormai modificata dalla nuova disciplina, ma "una pronuncia sui requisiti richiesti per determinare la procedura accelerata, la domanda dei requisiti richiesti del paese da considerarsi sicuro e addirittura la legittimità delle esternalizzazioni delle procedura accelerata per i paesi sicuri nei paesi extraterritoriali".

Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo altresì il ritiro della domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

- Sez. 1, Ordinanza n. 24599/2024, ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Meloni non massimata
[provvedimento di convalida del trattenimento - modulo prestampato - contenuto illeggibile - difetto di motivazione - nullità del provvedimento]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento del giudice di pace che, nella parte motiva, risultava illeggibile, ritenendolo viziato per difetto di motivazione. In particolare, ha affermato: *"Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di provvedimenti giudiziari, la decisione è affetta da nullità nel caso in cui sia assolutamente indecifrabile e, quindi, inadatta ad assolvere la sua funzione essenziale consistente nell'esteriorizzazione del contenuto della decisione (Cass. 5869/2018, Cass. 4683/2016). Nel caso di specie il provvedimento impugnato, redatto tramite il riempimento di un modulo prestampato, risulta a stento comprensibile nella sua parte iniziale e nel dispositivo finale, mentre il corpo centrale, (presumibilmente) giustificativo delle ragioni addotte per riscontrare la legittimità del trattenimento disposto, non risulta leggibile, in particolare nelle righe che, essendo barrate con una crocetta, dovrebbero costituire il nucleo fondante della decisione. Il ricorso alla compilazione di un modello di contenuto incomprensibile nella sua parte fondante costituisce un'anomalia argomentativa che comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, e, di conseguenza, la nullità del provvedimento impugnato. Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere delle condizioni giustificative previste dagli artt. 13 e 14 T.U.I. per procedere alla convalida del trattenimento.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 24601/2024, ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 – Rel. Caiazza, Pres. Meloni non massimata
[convalida del trattenimento - manifestazione in udienza della volontà di richiedere la protezione internazionale - competenza]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 13 Cost., e 3, c. 1, lett. c), del d.l. n. 13/17, conv. nella l. n. 46/17, perché, avendo egli manifestato in udienza la volontà di richiedere la protezione internazionale, il giudice non avrebbe dovuto convalidare il trattenimento in quanto incompetente per materia. Sul punto la Suprema Corte, ritenendo il motivo infondato, ha affermato che: *"In punto di principio, nel caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione (Cass., n. 11859/22; n. 4120/24). Tuttavia, nella specie, il ricorrente non ha proposto una formale domanda di protezione internazionale,*

avendo solo dichiarato a verbale (come esposto nel ricorso) di “voler rimanere in Italia e di voler chiedere la protezione internazionale”. Ne consegue che, non essendo stata regolarmente proposta la domanda di protezione internazionale, non può invocarsi la competenza del Tribunale”.